

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0102/2005

25.4.2005

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (12844/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Jules Maaten

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	24
PROCEDURA	26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
(12844/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (12844/2004 – C6-0006/2005),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0581)²,
 - vista la proposta modificata (COM(2004)0245)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0102/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Per proteggere ed informare i cittadini in caso di eventi eccezionali come le inondazioni o problemi alle infrastrutture, devono essere predisposti piani di emergenza adeguati, compresi sistemi di allarme rapido.

¹ GU C 82 E del 1.4.2004, pag. 115.

² GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.

³ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

L'emendamento, inteso a reinserire il considerando 12 del testo originale della Commissione, è legato all'emendamento 14.

Emendamento 2
Considerando 11

(11) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto comunitario dovrebbe essere correttamente allineato a tale convenzione ai fini della sua ratifica da parte della Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto contenere disposizioni sull'accesso del pubblico all'informazione e prevedere la partecipazione del pubblico alla sua attuazione.

(11) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto comunitario dovrebbe essere correttamente allineato a tale convenzione ai fini della sua ratifica da parte della Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto contenere disposizioni sull'accesso del pubblico all'informazione e prevedere la partecipazione del pubblico alla sua attuazione, ***in conformità con la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹ e della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale².***

¹ *GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.*

² *GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.*

Motivazione

Ripristina il considerando 13 della proposta della Commissione, in forma modificata ed aggiornata.

Dal momento che le relative disposizioni della Convenzione di Aarhus sono state applicate da due direttive specifiche, esse devono essere esplicitamente citate.

Emendamento 3
Articolo 2, punto 7, lettera f bis) (nuova)

f bis) elaborazione di piani di emergenza e

di sistemi di sorveglianza;

Motivazione

Ripristino dell'articolo 3, punto 3, lettera g), della proposta della Commissione.

Ciò è conforme all'emendamento 14 del relatore che propone di reintrodurre l'articolo 12 della proposta della Commissione.

Emendamento 4
Articolo 2, punto 8

8) "inquinamento di breve durata": la contaminazione microbiologica, di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

8) "inquinamento di breve durata": la contaminazione microbiologica, di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione **per più di 48 ore dopo l'eliminazione della fonte d'inquinamento e non duri** per più di 72 ore circa e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

Motivazione

Può talvolta essere difficile determinare l'inizio di un inquinamento di breve durata ed è perciò necessaria una definizione più chiara e precisa. La fine di "cause chiaramente identificabili" può essere determinata con maggiore precisione.

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) "sufficiente"

soppresso

Motivazione

Lo stato "sufficiente" delle acque di balneazione non era previsto dalla proposta della Commissione, né tanto meno introdotto da emendamenti nella prima lettura.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 2

2. La prima classificazione conformemente

2. La prima classificazione conformemente

alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare **2015**.

alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare **2011**.

Motivazione

L'emendamento è inteso a modificare un nuovo elemento inserito nella posizione comune del Consiglio.

Emendamento 7 Articolo 5, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare **2015**, tutte le acque di balneazione siano come minimo **"sufficienti"**. Essi adottano **quelle** misure **realistiche e proporzionate** che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità "eccellente" o "buona".

3. Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare **2011**, tutte le acque di balneazione siano come minimo **"buone" e che gli obiettivi in materia di condizioni chimiche siano raggiunti in conformità dei criteri, della classificazione e dei termini di cui nella direttiva 2000/60/CE**. Essi adottano **tutte le** misure **necessarie** che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità "eccellente".

Motivazione

Reintroduzione di una data meno lontana per raggiungere l'obiettivo della qualità, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della proposta della Commissione, ripristino dell'emendamento 16 approvato in prima lettura e dello stato qualitativo conforme agli articoli 4 e 9 della proposta della Commissione.

La Commissione aveva proposto un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore (tre anni dopo i due anni previsti per l'applicazione). Supponendo che la presente direttiva entri in vigore ai primi del 2006 sembra opportuno fissare la nuova data alla fine della stagione balneare 2011. Gli Stati membri disporrebbero così di più tempo rispetto ai cinque anni inizialmente proposti.

L'emendamento intende elevare al massimo livello la qualità delle acque di balneazione entro un determinato periodo, lasciando agli Stati membri la facoltà di individuare le misure necessarie.

Occorrerebbe mantenere le categorie di qualità originarie previste dalla proposta della Commissione, che contemplano unicamente le categorie "eccellente" e "qualità buona". Sin dalla prima lettura il Parlamento europeo ha respinto a grande maggioranza valori più rigorosi o più generosi. I valori originariamente approvati dalla Commissione si basano sulle indagini eseguite dall'OMS, corrispondenti a un elevato livello di protezione. L'adozione di

una terza categoria "qualità sufficiente" estenderebbe la validità giuridica della direttiva sulle acque di balneazione del 1976 senza corrispondere ai requisiti di minima dei valori prescritti dall'OMS.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 4

4. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate "scarse" pur rimanendo conformi alla presente direttiva. Le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "**sufficiente**" vengono individuate. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

4. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate "scarse" pur rimanendo conformi alla presente direttiva. Le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "**buono**" vengono individuate. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto i bis) (nuovo)

i bis) individuazione delle cause e dei motivi della mancata conformità; e

Motivazione

Ripristino dell'articolo 13, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

È importante esigere esplicitamente che siano individuati le cause e i motivi della mancata conformità.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto ii)

ii) adeguate misure **di gestione** per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

ii) **applicazione di** adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

Motivazione

Ripristino dell'articolo 13, paragrafo 2, della proposta della Commissione.

Sembra più opportuno fare riferimento a misure generali, piuttosto che soltanto a misure di gestione, soprattutto dal momento che sono fra l'altro intese a prevenire le cause.

Emendamento 11

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto ii bis) (nuovo)

ii bis) il pubblico è avvertito mediante un segnale chiaro e semplice ed è altresì informato delle cause dell'inquinamento/contaminazione e di tutti i provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 18 della prima lettura, approvato il 21 ottobre 2003. (GU C 82 dell'1.4.2004). Infine, si aggiunge che è opportuno informare il pubblico circa le misure previste, indicando che la base dell'informazione è il profilo delle acque di balneazione.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

b) Se le acque di balneazione sono classificate "scarse" per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità "**sufficiente**" non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

b) Se le acque di balneazione sono classificate "scarse" per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità "**buona**" non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, nota in calce

* **Sei anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva

* **Cinque anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 12 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 14
Articolo 7

Gli Stati membri *provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.*

1. Gli Stati membri istituiscono piani di emergenza per eventi quali inondazioni, incidenti o guasti alle infrastrutture che possano incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazione. I piani devono individuare le possibili cause e rischi di tali impatti, mettere in atto sistemi di sorveglianza e/o di allarme rapido e dare orientamenti per prevenire o ridurre i danni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituiti, perfezionati o mantenuti, a livello nazionale e/o locale, sistemi generali di sorveglianza e allarme rapido che permettano di:

a) individuare gli episodi di inquinamento o eventuali rischi importanti di incidenti che possano ripercuotersi negativamente sulla qualità delle acque di balneazione, comprese le conseguenze di eventi meteorologici estremi;

b) notificare con tempestività e chiarezza alle autorità pubbliche competenti il verificarsi dei suddetti incidenti o rischi;

c) in caso di pericolo immediato per la salute pubblica, divulgare ai potenziali interessati tutte le informazioni di cui sono in possesso le autorità pubbliche e che potrebbero servire a prevenire o

ridurre i danni;

d) suggerire alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente ai cittadini le azioni preventive e correttive da adottare;

e) garantire che, in caso di situazioni di emergenza, sia apposta una segnaletica provvisoria nei principali siti adibiti alla balneazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche competenti dispongano delle capacità necessarie per far fronte ai suddetti incidenti e rischi, come stabilito nei rispettivi piani di emergenza.

4. I sistemi di sorveglianza e allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di reazione in caso di incidenti e rischi per la qualità delle acque di balneazione possono essere integrati con provvedimenti in altri campi.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare l'articolo 12 del testo della Commissione così come modificato dal Parlamento; emendamento 15 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 15 Articolo 11

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva fornendo al pubblico interessato opportunità di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.

Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti interessate vengano consultate anche a livello locale e possano partecipare alle attività di preparazione, revisione e aggiornamento dell'elenco e dei profili delle acque di balneazione e delle misure di gestione. Gli Stati membri informano la Commissione e il pubblico circa la/le modalità di organizzazione di quanto sopra.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 20 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;

b) una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; ***vi figura in maniera visibile un simbolo approvato dalla Commissione inteso ad informare gli utenti dello stato corrente della qualità delle acque di balneazione***

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare una parte dell'emendamento 21 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 17
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) nel caso di acque eliminate dall'elenco delle acque di balneazione, in prossimità delle acque interessate è necessario affiggere un avviso che informi i cittadini dell'eliminazione e delle ragioni che sono all'origine, nel corso della stagione balneare dell'anno in cui è avvenuta l'eliminazione e di quello successivo. Nell'avviso figurano anche informazioni sulla spiaggia e sulla zona balneare più vicina;

Motivazione

Ripristina l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della proposta della Commissione, modificato dall'emendamento 23 in prima lettura, adottato il 21 ottobre 2003 (GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) informazioni sulla qualità delle

acque in cui si praticano tradizionalmente altre "attività ricreative", a condizione che tali acque presentino un rischio particolare di inquinamento da acque reflue urbane e/o da altre fonti d'inquinamento;

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 7 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 19

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di emergenza, le autorità pubbliche cooperano con tutte le parti interessate per garantire che il pubblico sia informato di tutti i potenziali rischi in modo chiaro e coerente, mediante una segnaletica provvisoria apposta presso la zona di balneazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 24 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 20

Articolo 12, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, inclusa Internet, per divulgare **attivamente e con tempestività** le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1 e le seguenti:

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare **quanto prima possibile** le informazioni, **corredate di traduzione perlomeno in inglese e in francese**, sulle acque di balneazione citate al paragrafo 1 nonché le seguenti informazioni:

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 25 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Al momento di divulgare le informazioni, occorre tener conto di varie iniziative di carattere pratico, tra cui la campionatura e le ricerche di laboratorio.

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 2, comma 1, lettera b)

b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione;

b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione; ***i risultati del controllo delle acque sono disponibili su Internet entro una settimana;***

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 26 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

4. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori, delle associazioni ambientaliste, nonché di altre parti interessate, elabora entro due anni un sistema semplice e standardizzato di simboli che può essere utilizzato in diversi ambiti da Stati membri, autorità regionali e locali, settore turistico, ecc., come uno degli strumenti di comunicazione destinati ad informare il pubblico. Il sistema deve essere disponibile su un sito web dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 27 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 3

3. Alla luce della relazione e di un'analisi di impatto approfondita, la Commissione **può, se del caso, presentare con la relazione proposte di modifica della** direttiva.

3. Alla luce della relazione e di un'analisi di impatto approfondita, la Commissione **riesamina la presente direttiva entro e non oltre il 2020, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione e presenta, se del caso, proposte legislative in conformità dell'articolo 251 del trattato.**

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo dell'emendamento 28 approvato in prima lettura il 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004).

Emendamento 24
Articolo 15, parte introduttiva

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, si **può decidere** di:

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, si **decide** di:

Motivazione

Vengono ripresi l'emendamento 29 e parti dell'emendamento 30 della prima lettura, approvati il 21 ottobre 2003 (cfr. GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento 25
Articolo 15, lettera c bis) (nuova)

c bis) completare i parametri di cui all'allegato I riguardanti la rilevazione dei virus, sulla base dei risultati scientifici;

Motivazione

Viene ripreso in forma modificata l'emendamento 30 della prima lettura, approvato il 21 ottobre 2003 (cfr. GU C 82 dell'1.4.2004).

Emendamento 26
Articolo 18, paragrafo 1, comma 1, nota

* **Tre** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

* **Due** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Viene ripreso quanto disposto dall'articolo 22 della proposta della Commissione. Non c'è alcun motivo per cui gli Stati membri debbano disporre di un anno aggiuntivo per dare attuazione alla norma.

Emendamento 27
Allegato I

(Sopprimere e riprendere l'allegato I della proposta originaria della Commissione COM(2002)0581) Posizione comune del Consiglio

ACQUE INTERNE

	A	B	C	D	E
	Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1	Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	200 *	400 *	360**	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2	Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	500 *	1000 *	900**	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

	A	B	C	D	E
	Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1	Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	100 *	200 *	200 **	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2	Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	250 *	500 *	500 **	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

* **Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.**

** **Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.**

Emendamento

(Proposta originaria della Commissione (COM(2002)0581)

ALLEGATO I

Parametri di qualità delle acque di balneazione

	A	B	C	D
	Parametri microbiologici	Qualità eccellente	Qualità buona	Metodi di analisi
1	Enterococchi intestinali (EI) espressi in ufc/100 ml	100¹	200¹	ISO 7899-
2	Escherichia coli (EC) in ufc/100 ml	250¹	500¹	ISO 9308-1
3	Fioriture di fitoplancton o proliferazione di macroalghe²	-	Test negativi	Monitoraggio microscopico³, prove di tossicità⁴ e ispezione visiva
	Parametri fisico-chimici	Qualità eccellente	Qualità buona	Metodi di ispezione
4	Oli minerali	-	Nessuna pellicola visibile in superficie e assenza di odori	Ispezione visiva e olfattiva
5	Residui bituminosi e materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma o altri rifiuti	-	Assenza	Ispezione visiva

¹ In base alla valutazione del 95° percentile.

² Solo per i siti sensibili a specifiche fioriture tossiche di alghe (ad es. Dinophysis, Alexandrium, alghe blu).

³ Determinazione ed enumerazione delle cellule.

⁴ Test su topi, prove dermatologiche e con dosaggio diretto della tossina in cellule di plancton o in acqua.

6	pH ¹	-	Da 6 a 9 Nessuna variazione inspiegabile	Elettrometria con pH 7 e con pH 9
---	-----------------	---	---	--------------------------------------

*Il valore del 95° percentile viene così calcolato²:
sulla base della valutazione del 95° percentile della normale funzione di densità di
probabilità (PDF) log₁₀ dei dati microbiologici ricavati su un'acqua di balneazione, il
95° percentile viene così ricavato:*

- i) prendere il log₁₀ di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare;*
- ii) calcolare la media aritmetica dei log₁₀ (μ);*
- iii) calcolare la deviazione standard dei log₁₀ (σ).*

Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione:

$$95^\circ \text{ percentile} = \text{antilog} ((\mu) + (1,65 \times \sigma))$$

Motivazione

L'emendamento riguarda un nuovo elemento introdotto nella posizione comune del Consiglio.

La soppressione dell'allegato I implica la necessità di apportare modifiche al resto della proposta per renderla coerente.

Emendamento 28

Allegato II, paragrafo 1, "Qualità scarsa"

Le acque di balneazione sono classificate di "qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione ^a, i valori percentili ^b delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori ^c rispetto ai valori corrispondenti alla "qualità **sufficiente**" indicati nell'allegato I, colonna **D**.

Le acque di balneazione sono classificate di "qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione ^a, i valori percentili ^b delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori ^c rispetto ai valori corrispondenti alla "qualità **buona**" indicati nell'allegato I, colonna **C**.

¹ Solo per le acque dolci.

² Bartram, J. e Rees, G. (a cura di), *Monitoring Bathing Waters*, E. e F. N. Spon, Londra.

Motivazione

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e all'allegato I e II della proposta della Commissione.

Emendamento 29
Allegato II, paragrafo 2, Qualità sufficiente

2. QUALITÀ SUFFICIENTE

Soppresso

Le acque di balneazione sono classificate come acque di "qualità sufficiente":

1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o ^d migliori rispetto ai valori corrispondenti alla "qualità sufficiente" indicati nell'allegato I, colonna D; e

2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e all'allegato I e II della proposta della Commissione.

Emendamento 30
Allegato III, paragrafo 2, comma 1

2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque "buone", "**sufficienti**" o "scarse", il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque "buone" o "scarse", il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e agli allegati I, II e III della proposta della Commissione.

Emendamento 31
Allegato III, paragrafo 2, tabella, terza colonna, "Qualità sufficiente"

"Qualità sufficiente"

soppresso

3 anni

da a) a f)

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Emendamento 32
Allegato III, paragrafo 2, comma 2

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di "qualità eccellente", il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a "buona", "**sufficiente**" o "scarsa". Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di "qualità eccellente", il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a "buona" o "scarsa". Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 7.

Viene soppresso un nuovo elemento presente nella posizione comune, in modo da ripristinare le disposizioni sulla qualità conformemente agli articoli 4 e 9 e agli allegati I, II e III della proposta della Commissione.

Emendamento 33
Allegato III, paragrafo 4

4. **Se del caso le** informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b) devono essere indicate su una mappa dettagliata.

4. **Le** informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b) devono essere indicate su una mappa dettagliata.

Motivazione

Viene ripristinata la disposizione corrispondente dell'allegato III della proposta della Commissione.

Emendamento 34
Allegato V, paragrafo 4, comma 3

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di $4^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di $4^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$. **In caso di ritardi tra la raccolta dei campioni e le analisi, la concentrazione di batteri**

misurata deve essere corretta attraverso la nota formula della decomposizione T-90 al fine di riflettere la concentrazione di batteri al momento del campionamento.

Motivazione

Viene ripristinato l'emendamento 75 della prima lettura approvato il 21 ottobre 2003 (cfr. GU C 82 dell'1.4.2004). I batteri si decompongono anche a 4°C. Per fare in modo che la misurazione rappresenti la concentrazione al momento della raccolta, è necessario un semplice ritocco conformemente alla nota formula della "decomposizione T-90".

MOTIVAZIONE

Nella seduta plenaria del 21 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha approvato, con diversi emendamenti, la proposta di "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE", presentata dalla Commissione. Nella sua posizione comune del 20 dicembre 2004, il Consiglio ha recepito molti dei suddetti emendamenti, respingendone però nel contempo molti altri. Su questi punti la posizione comunitaria costituisce probabilmente un compromesso tra i diversi interessi nazionali, che svolgono un ruolo di rilievo nell'elaborazione della presente direttiva.

Il Parlamento dovrà ora stabilire quali degli emendamenti approvati in prima lettura intende ripresentare in seconda lettura.

Il relatore ritiene che la direttiva originaria del 1976 debba essere soggetta a una revisione ma già in occasione della prima lettura aveva sollevato la questione se la qualità delle acque di balneazione dovesse continuare o meno ad essere disciplinata a livello comunitario.

Un aspetto che aveva richiamato l'attenzione del Parlamento in prima lettura è stato quello della base giuridica della proposta di direttiva sulle acque di balneazione. Nella fattispecie è stato scelto l'articolo 175, paragrafo 1, il che significa che la Commissione ha elaborato la presente direttiva nell'ambito della legislazione in materia ambientale. Poiché tuttavia la Commissione giustifica il proprio intervento facendo riferimento per lo più all'impatto sul turismo, il Parlamento propone che la normativa in questione debba rientrare nell'ambito dell'articolo 95 relativo alla libera circolazione delle persone.

Nonostante i dubbi espressi circa la sussidiarietà e la base giuridica, la proposta di direttiva è stata approvata in prima lettura.

Tra gli emendamenti del Parlamento che non sono stati recepiti dal Consiglio, ve ne sono due che appaiono di particolare importanza.

In primo luogo, la mancata estensione dell'ambito di applicazione della direttiva anche ad altre attività ricreative. Se le acque utilizzate per attività ricreative diverse dalla balneazione non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in oggetto, gli interessati devono essere quanto meno informati sulla qualità delle acque in cui svolgono le suddette attività. In tal modo, possono comunque scegliere, con cognizione di causa, se svolgere o meno attività ricreative nelle acque in questione.

In secondo luogo, colpisce la decisione del Consiglio di operare una distinzione tra acque interne e acque costiere. Fintanto che la distinzione tra acque interne e acque costiere non viene corroborata da prove scientifiche, per il cittadino risulta assolutamente incomprensibile che le acque interne non debbano soddisfare i medesimi requisiti delle acque costiere. Ecco perché il relatore propone di abolire una siffatta distinzione e di riallineare il testo alla proposta originale della Commissione.

Per contro l'introduzione di una nuova classificazione "qualità sufficiente" da parte del Consiglio va accolta positivamente. Una classificazione supplementare che assicura lo stesso livello di protezione della salute previsto dai requisiti minimi della direttiva in vigore, costituisce un passo verso il raggiungimento delle qualità "buona" ed "elevata".

Per incentivare gli Stati membri ad impegnarsi per una migliore qualità delle acque di balneazione, è di fondamentale importanza una buona strategia di informazione. Non si può quindi mai sottolineare abbastanza la necessità che il pubblico abbia un facile accesso alle informazioni del caso, sia mediante Internet che presso le stesse località di balneazione. Non si può pretendere in fin dei conti che ogni turista disponga sulla costa di un computer portatile per verificare la conformità delle acque alle norme previste. Inoltre, le informazioni devono essere continuamente aggiornate e quindi non recare i dati sulla qualità dell'acqua dell'anno precedente, ed essere disponibili quanto meno in inglese e francese.

Benché il Consiglio sottolinei nella propria motivazione l'utilizzo di pittogrammi e simboli, la relativa formulazione nella posizione comune non è adeguata. Occorre renderla più rigorosa reintroducendo un emendamento presentato dal Parlamento in prima lettura, in virtù del quale la Commissione è chiamata ad elaborare un sistema semplice e standardizzato di simboli.

Il Consiglio si distacca dalla proposta originale limitando l'articolo che disciplina i piani di emergenza. Anche di recente diversi Stati membri sono stati colpiti da inondazioni, il che rende più che mai necessario un articolo sui piani di emergenza, incluse le relative misure di informazione per il pubblico.

Anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico è possibile migliorare la posizione comune. Si raccomanda pertanto a tale proposito di reintrodurre l'emendamento presentato dal Parlamento in prima lettura.

PROCEDURA

Titolo	Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
Riferimenti	12844/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD)
Base giuridica	art. 251, par. 2, e art. 175, par. 1 CE
Base regolamentare	art. 62
Prima lettura del PE – P[5]	21.10.2003 P5_TA(2002)0442
Proposta della Commissione	COM(2002)0581 – C5-0508/2002
Proposta modificata della Commissione	COM(2004)0245
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune	13.1.2005
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 7.11.2002
Relatore(i) Nomina	Jules Maaten 18.1.2005
Relatore(i) sostituito(i)	
Esame in commissione	14.3.2005 21.4.2005
Approvazione	21.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 34 contrari: 7 astensioni: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgs Andrejevs, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Anne Ferreira, Norbert Glante, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Holger Kraemer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber and Åsa Westlund.
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Danutė Budreikaitė, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten, Renate Sommer and Andres Tarand.
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Edit Herczog, Eluned Morgan, Seán Ó Neachtain, Paul Rübig, Ursula Stenzel
Deposito – A[5]	25.4.2005 A6-0102/2005
Osservazioni	...